

Allegato 1

BANDO

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1	Finalità e obiettivi.....	3
A.2	Riferimenti normativi.....	3
A.3	Soggetti beneficiari	3
A.4	Esclusioni	4
A.5	Dotazione finanziaria	4
B.	CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	4
B.1	Caratteristiche dell'agevolazione	4
B.2	Progetti finanziabili	6
B.3	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	7
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	7
C.1	Presentazione delle domande	7
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	11
C.3	Istruttoria	11
C.3.a	Modalità e tempi del processo	11
C.3.b	Verifica di ammissibilità delle domande	11
C.3.c	Valutazione delle domande.....	12
C.3.d	Integrazione documentale	14
C.3.e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	14
C.4	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	14
C.4.a	Adempimenti post concessione	14
C.4.b	Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	14
C.4.c	Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	15
D.	DISPOSIZIONI FINALI	16
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari	16
D.2	Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari.....	16

D.3	Ispezioni e controlli	17
D.4	Monitoraggio dei risultati	17
D.5	Responsabile del procedimento.....	17
D.6	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	17
D.7	Diritto di accesso agli atti	18
D.8	Definizioni e glossario.....	18
D.9	Riepilogo date e termini temporali	19
D.10	Allegati/informative e istruzioni	19
	Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998.....	19
	ALLEGATO 1 – Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis	20
	ALLEGATO 2 – Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	25
	ALLEGATO 3 – Richiesta di accesso agli atti.....	26
	ALLEGATO 4 – Scheda informativa bando	28
	ALLEGATO 5 - Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.....	30

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il “Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia” (di seguito, per brevità, bando), in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 3499 del 5 agosto 2020, sostiene la declinazione e amplificazione territoriale da parte di soggetti pubblici e privati della campagna regionale di promozione turistica della destinazione Lombardia su mercati e segmenti target, anche mediante la produzione e/o il riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;

Normativa regionale:

- la d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3499 avente ad oggetto “Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia - Approvazione dei criteri generali”.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- a) enti locali titolari di competenza in materia di promozione turistica
- b) Camere di Commercio
- c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) con prevalente finalità statutaria di promozione turistica
- d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda
- e) consorzi turistici o altri soggetti in forma imprenditoriale (ad esclusione delle ditte individuali) con prevalente finalità statutaria di promozione turistica
- f) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale o organismi associativi con prevalente finalità statutaria di promozione turistica.

I suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- avere sede operativa in Lombardia;
- promuovere l’offerta turistica lombarda;
- in caso di svolgimento di attività economica, commercializzare l’offerta turistica lombarda;
- in caso di soggetti in forma imprenditoriale, essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi al registro delle imprese.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda.

All’atto della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- attestare il numero dei soggetti rappresentati;

- in caso di soggetti che svolgono attività economica, attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- in caso di soggetti che svolgono attività economica, attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- in caso di soggetti che svolgono attività economica, attestare, ai fini della verifica del perimetro impresa unica, di far parte o meno di un insieme impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento de minimis UE n. 1407/2013;
- in caso di soggetti che svolgono attività economica, attestare di svolgere attività diretta di commercializzazione dell'offerta turistica lombarda.

A.4 Esclusioni

Sono escluse dal presente bando:

- le Province e la Città metropolitana di Milano;
- i soggetti che svolgono attività economica che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere, ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)¹ come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013). L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione.

Nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti che svolgono attività economica e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente che svolge attività economica non è concessa alcuna agevolazione e la domanda è considerata inammissibile.

A.5 Dotazione finanziaria

Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 342.000,00 euro, eventualmente integrabile sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 10.000,00 euro (diecimila/00).

¹ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. serie generale n. 125, dell'1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31, commi 3 e 8-bis).

L'intensità di aiuto effettiva sarà quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l'investimento presentato, come eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 70%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

L'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 (*Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*).

Tale agevolazione è concessa, per i soggetti che svolgono attività economica, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2, comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;

- (articolo 3, comma 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (articolo 5 – cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (articolo 6 – controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

B.2 Progetti finanziabili

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono declinare, mediante attività di pianificazione media, produzione e/o riadeguamento dei relativi materiali, la campagna regionale di promozione turistica della destinazione Lombardia su mercati e segmenti target.

Tutti gli interventi devono obbligatoriamente attenersi alle seguenti regole operative in termini di comunicazione:

- aderire alla brand identity di InLombardia e al concept della campagna di comunicazione regionale (utilizzo del brand e rispetto delle regole contenute nel brand book);
- adottare i format di comunicazione online e offline resi disponibili da Regione Lombardia;
- raccordare tutte le attività di promozione e comunicazione con il portale e i canali social InLombardia;
- strutturare l'offerta secondo una logica esperienziale;
- utilizzare una comunicazione digitale, social oriented e basata su uno storytelling;
- prevedere il coinvolgimento di ambassador della destinazione/delle destinazioni lombarde da promuovere in continuità con il concept della campagna regionale;
- prevedere i seguenti tematismi: arte e cultura, slow tourism, wine, active, laghi, montagna estiva e/o invernale, food, borghi;
- prevedere i seguenti target personas: famiglie, generazione X (40-55 anni), millennials (25-40 anni), senior, highspenders;
- prevedere una pianificazione media su canali di rilevanza almeno regionale.

I progetti devono avvalersi del brand In Lombardia e del brandbook In Lombardia contenente la declinazione della campagna regionale di promozione turistica della destinazione Lombardia, sulla base dei materiali che saranno resi disponibili alla pubblicazione del presente bando.

I format aperti con la gabbia grafica e gli esempi di prodotti della campagna di promozione turistica regionale saranno visionabili su richiesta, da trasmettere esclusivamente all'indirizzo campagna2020@in-lombardia.it unitamente a nome, cognome, indirizzo mail ufficio e contatto telefonico ufficio del referente da abilitare agli strumenti di condivisione dei materiali. Tale referente dovrà coincidere con il referente operativo per il progetto indicato

nella domanda di agevolazione di cui al facsimile domanda (allegato A), unico interlocutore nei confronti dell'ente regionale.

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decadenza dal diritto al contributo – di trasmettere all'indirizzo campagna2020@in-lombardia.it entro e non oltre il 10 dicembre 2020 tutti i materiali esecutivi in tempo utile (ovvero almeno 15 giorni prima per ciascuna uscita prevista dalla pianificazione media) per la verifica preventiva, necessaria e inderogabile, in termini di contenuti e di grafica. L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Regione Lombardia si riserva di chiedere, pena la decadenza dal diritto al contributo in caso di mancato adeguamento, adattamenti e revisioni alle proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale

Durata dei progetti

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2020. Non sono ammesse proroghe.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente a:

- a) acquisizione di servizi di pianificazione media;
- b) spese di ideazione, produzione e/o riadeguamento dei materiali di comunicazione, in linea con il format della campagna regionale di promozione turistica della destinazione Lombardia, nei limiti del 30% dell'investimento totale di progetto.

Tutte le spese sono ammissibili solo se riferite a titoli di spesa e di pagamento emessi successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le spese sostenute (giustificativi di spesa) dovranno essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro il 31 dicembre 2020 (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di contributo al responsabile del procedimento:

dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2020 alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale www.bandiregione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

Per gli utenti già registrati sulla piattaforma SiAge l'accesso alla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it avviene con le credenziali già in possesso.

Per i nuovi utenti l'accesso alla piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it richiede la registrazione con una delle seguenti modalità:

- a) Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
- b) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta Regionale dei Servizi (CRS)
- c) username e password.

I tempi di validazione della registrazione possono variare, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata.

Si raccomanda pertanto di procedere con un congruo anticipo alla fase di registrazione, che può essere realizzata in qualsiasi momento a prescindere dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del sistema informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/bandi-online>.

Nella domanda on line di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) informazioni generali;
- b) riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie (codice IBAN; in caso di enti assoggettati a tesoreria unica coordinate del relativo conto);
- c) le spese totali ammissibili e il contributo richiesto per progetto.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Al termine della compilazione on line dello step di anagrafica, ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- la **scheda progetto (allegato B)** compilata e firmata elettronicamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- il **prospetto delle spese (allegato C)** (non necessita di sottoscrizione);
- **documentazione attestante il numero dei soggetti rappresentati** (a titolo esemplificativo atto costitutivo, statuto, ecc.) (non necessita di sottoscrizione)

- **materiali di comunicazione**² da veicolare mediante la proposta di pianificazione media presentata in domanda (non necessitano di sottoscrizione)

I soggetti richiedenti non obbligati alla regolarità contributiva dovranno allegare obbligatoriamente anche la seguente ulteriore documentazione:

DOCUMENTO	AZIONI RELATIVE AL CARICAMENTO DEL DOCUMENTO	INDICAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE	OBBLIGATORIETÀ DEL DOCUMENTO
a) Dichiarazione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della Legge n. 98/2013 (allegato D) ³	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	da sottoscrivere con firma elettronica da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente	OBBLIGATORIO SOLO PER SOGGETTI RICHIEDENTI CHE NON SONO ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL E/O ALL'OBBLIGO DI IMPOSIZIONE INPS

I soggetti che svolgono attività economica dovranno allegare obbligatoriamente anche la seguente ulteriore documentazione:

b) Dichiarazione de minimis (allegato E) redatta a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	da sottoscrivere con firma elettronica da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente ⁴	OBBLIGATORIO SOLO PER I SOGGETTI IL CUI ESERCIZIO FINANZIARIO NON COINCIDE CON L'ANNO SOLARE
c) Dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (allegato	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	da sottoscrivere con firma elettronica da parte del legale rappresentante dell'impresa	OBBLIGATORIO

² È previsto un limite dimensionale di 100 mega rispetto al caricamento a sistema dei documenti materiali di comunicazione.

³ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. serie generale n. 125 dell'1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

⁴ In caso di imprese collegate e/o associate, il legale rappresentante di tali imprese sottoscrive con firma autografa la dichiarazione di riferimento allegando copia del documento d'identità in corso di validità. Nel caso in cui vengano compilate più dichiarazioni, queste devono essere allegare in un unico file zip unitamente ai documenti d'identità dei soggetti firmatari.

F - perimetro impresa unica)		richiedente	
---------------------------------	--	-------------	--

Le domande di agevolazione:

- prive di uno o più dei documenti
 - con uno o più documenti allegati ma non compilati
- tra quelli richiesti saranno dichiarate inammissibili.

Le domande di agevolazione con uno o più documenti allegati parzialmente compilati tra quelli richiesti accedono al soccorso istruttorio di cui all'articolo C.3.a (*Modalità e tempi del processo*).

La domanda deve essere perfezionata, laddove applicabile, con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B articolo 16 o articolo 27 bis (cfr. allegato 5 "Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo").

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere, laddove applicabile, all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del sistema informativo.

Infine, il richiedente deve sottoscrivere con firma elettronica del legale rappresentante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema di cui al **facsimile domanda (allegato A)**.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi allegati.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica all'indirizzo ordinario indicato nella sezione anagrafica di www.bandiregione.lombardia.it al soggetto richiedente e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo.

Al fine della determinazione della presentazione della domanda si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato alla domanda medesima dalla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario previsto di scadenza dei termini è di esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo

www.bandiregione.lombardia.it, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai soggetti richiedenti di accedere alla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Sul sito www.regione.lombardia.it sarà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'agevolazione è concessa mediante **una procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998).

Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda e al superamento dell'istruttoria formale, una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (*cf. articolo C.3.c Valutazione delle domande*).

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del responsabile del procedimento è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda - le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 3 (tre) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il responsabile del procedimento approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

L'elenco verrà pubblicato sul BURL e sul sito internet www.regione.lombardia.it – sezione bandi.

C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili è svolta da un Nucleo di valutazione da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del responsabile del procedimento.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri sottoindicati

CRITERI	PUNTI MAX
<p>A. Rappresentatività del soggetto, in termini di numero di soggetti rappresentati (fa fede la documentazione allegata)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 soggetto rappresentato: 1 punto • da 2 a 10 soggetti rappresentati: 2 punti • da 11 a 20 soggetti rappresentati: 3 punti • da 21 a 30 soggetti rappresentati: 4 punti • oltre 31: 5 punti
<p>B. Completezza della proposta di pianificazione media sulla base della valutazione dei seguenti elementi progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi e target della pianificazione dei media • risultati attesi, con indicazione di specifiche metriche e indicatori di performance che rilevino l'efficacia/efficienza delle azioni di comunicazione • attività digital, social oriented e modello di storytelling utilizzato • matrice segmenti/mercati/target • raccordo con i canali in Lombardia • media e canali on line e/o off line utilizzati • tempi di realizzazione • contenuti, creatività, attività di engagement dei turisti target • dettaglio e motivazione della funzionalità delle spese di ideazione e produzione materiali 	<p>Il punteggio attribuibile è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 punti: La descrizione delle attività non è tale da individuare un progetto logico e contestualizzato. In tali condizioni è impossibile esprimere alcun giudizio sulla congruenza del budget con il progetto. • 1 punto: La descrizione delle attività è scarsa così come la congruenza tra queste ed il budget. • 2 punti: Le attività sono descritte in maniera insufficiente. La congruenza di tali attività con il budget, in tal modo, risulta dubbia. A maggior ragione i risultati non sono del tutto credibili. Le attività sono descritte in maniera sintetica ma la loro congruenza con il budget risulta insufficiente; in relazione a questo i risultati non sono credibili. • 3 punti: Le attività, il loro dimensionamento e le modalità di esecuzione delle stesse sono descritte in maniera sintetica. Tale descrizione consente di determinare una congruenza solo di massima con i costi definiti nel budget. Di conseguenza anche la coerenza tra costi e risultati attesi è determinata in modo solo indicativo. Le attività sono sufficientemente dettagliate ma la loro congruenza con il budget è solo sufficiente; lo stesso dicasi per i risultati. • 4 punti: Le voci di costo sono correttamente commisurate alle attività; queste ultime descritte nel testo in maniera sufficientemente dettagliata. I risultati sono raggiungibili in relazione all'investimento previsto. Le voci di costo sono correttamente commisurate alle attività; queste ultime ben descritte nel testo. Vi è una corrispondenza sufficientemente credibile tra il budget progettuale ed i risultati previsti.

	<ul style="list-style-type: none"> • 5 punti: La proposta di pianificazione media è ben commisurata alle attività che si intendono compiere così come descritte nel progetto (dimensionamento e modalità di esecuzione delle attività). La descrizione del progetto consente di valutare con certezza la congruità dei costi rispetto a ciascuna delle attività previste. I risultati perseguiti sono commisurati con quanto obiettivamente raggiungibile con il budget predisposto
C. Adeguatezza della proposta creativa e sua rispondenza al format regionale in termini di contenuti e grafica	<ul style="list-style-type: none"> • 0 punti: La proposta creativa risulta totalmente inadeguata sia in termini di contenuto che di grafica • 1 punto: la proposta creativa risulta scarsamente adeguata sia in termini di contenuto che di grafica • 2 punti: la proposta creativa risulta sufficientemente adeguata in termini di contenuto che di grafica • 3 punti: la proposta creativa risulta discretamente adeguata in termini di contenuto che di grafica • 4 punti: la proposta creativa risulta in linea in termini di contenuto che di grafica • 5 punti: la proposta creativa risulta in linea in termini di contenuto che di grafica e apporta elementi innovativi e originali
TOTALE MAX	15 punti

Per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire la soglia minima di 8 punti.

La proposta di graduatoria su base comparata approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al responsabile del procedimento al fine dell'assegnazione della seguente premialità, attribuibile esclusivamente ai progetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno totalizzato il punteggio minimo di 8 punti su 15 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C:

D. PREMIALITÀ	PUNTI
1. Rilevanza internazionale della pianificazione media sulla base degli spazi pubblicitari individuati <ul style="list-style-type: none"> • un mercato target europeo (Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Benelux, Paesi Scandinavi, Spagna, Est Europa) • almeno 2 mercati target europei (Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Benelux, Paesi Scandinavi, Spagna, Est Europa) • un mercato target extraeuropeo (Usa, Canada, Cina, Medio-Oriente, Asia, Russia) 	<p style="text-align: center;">1 punto</p> <p style="text-align: center;">2 punti</p> <p style="text-align: center;">3 punti</p>
2. Percentuale di cofinanziamento da parte del richiedente	percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto richiedente $\geq 32\%$ e $< 35\%$: 1 punto

	percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto richiedente $\geq 35\%$ e $< 40\%$: 2 punti
	percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto richiedente $\geq 40\%$ e $< 45\%$: 3 punti
	percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto richiedente $\geq 45\%$ e $< 50\%$: 4 punti
	percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto richiedente $\geq 50\%$: 5 punti

C.3.d Integrazione documentale

In sede di valutazione di merito, l'istruttoria delle proposte progettuali viene svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale. Non sono ammesse in questa fase integrazioni alla documentazione presentata.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito degli esiti dell'istruttoria dei progetti presentati, il responsabile del procedimento, entro 30 giorni solari consecutivi successivi dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, approva con proprio decreto la graduatoria.

La graduatoria verrà pubblicata sul BURL e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione viene erogata esclusivamente a saldo.

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, il soggetto richiedente deve:

- comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata accedendo all'apposita sezione del sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it;
- in caso di soggetti pubblici, inviare il codice CUP identificativo di progetto.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del saldo al netto delle ritenute previste dalla legge, il soggetto richiedente deve trasmettere tramite il sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it entro e non oltre il 31 dicembre 2020, la seguente documentazione:

- una relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario sugli esiti di progetto
- materiali di comunicazione realizzati;

- dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (allegato G) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in caso di non recuperabilità dell'IVA;
- per i soggetti di natura pubblica di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo A.3 (Soggetti beneficiari), il modulo di rendicontazione (allegato H), recante l'elenco delle fatture e/o dei documenti contabili probanti e delle relative quietanze, sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- per tutti gli altri soggetti di cui alle restanti lettere dell'articolo A.3 (Soggetti beneficiari), le fatture di acquisto di ciascuno dei servizi rendicontati contenenti i costi unitari dell'acquisto e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento (in unico file in formato elettronico con estensione .pdf) che dovrà dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del fornitore del corrispettivo della fattura.

Gli originali delle fatture e/o dei documenti contabili probanti quietanzati relativi all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti presso i competenti uffici del soggetto richiedente ed esibiti in caso di controlli.

Il responsabile del procedimento effettua la liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione previa verifica dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale.

Le integrazioni richieste dal responsabile del procedimento devono essere presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Variazioni di progetto e/o delle spese

Non sono ammesse variazioni di progetto e/o delle spese.

Rideterminazione delle agevolazioni

In sede di erogazione, si potrà procedere - sulla base della documentazione trasmessa per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.

Le diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili comportano:

- la rideterminazione delle spese ammissibili e della relativa agevolazione nel rispetto dell'intensità d'aiuto concessa, se le diminuzioni medesime risultano inferiori o pari al 30% dell'investimento ammesso, fermo restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- la decadenza totale dall'agevolazione se le diminuzioni medesime risultano superiori al 30% dell'investimento ammesso ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 10.000,00 euro (diecimila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*).

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione:

- eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa;
- eventuali diminuzioni delle spese totali comportano la rideterminazione degli importi previsti per la categoria di spesa di cui alla lettera b) Spese di produzione per materiali multimediali dell'articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*), se presente.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- b) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di ricezione del pagamento del contributo, la documentazione originale di rendicontazione;
- d) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- e) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia secondo le regole del brandbook InLombardia;
- f) trasmettere l'accettazione del contributo entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL;
- g) trasmettere entro e non oltre il 10 dicembre 2020 all'indirizzo mail campagna2020@in-lombardia.it tutti i materiali esecutivi di comunicazione in tempo utile (ovvero almeno 15 giorni prima per ciascuna uscita prevista dalla pianificazione media) la verifica preventiva necessaria e inderogabile in termini grafici e di contenuto;
- h) se richiesto da Regione Lombardia, adattare e revisionare le proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale;
- i) trasmettere la rendicontazione del progetto entro il 31 dicembre 2020.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 (*Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari*).

D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata al responsabile del procedimento via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it mediante richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*);
- c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportino il mancato rispetto dell'investimento minimo di 10.000,00 euro (diecimila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*);

d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime de minimis.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati.

D.4 Monitoraggio dei risultati

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di beneficiari che ricevono un sostegno.

D.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per informazioni relative **alla fase di concessione e di erogazione**:

ENTE	E-mail	Telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 6804 02 6765 5269 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sarà garantita risposta ai quesiti inerenti alla fase di concessione pervenuti entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2020.

Per informazioni relative alla **campagna regionale di promozione turistica**:

ENTE	E-mail
-------------	---------------

EXPLORA	campagna2020@in-lombardia.it
---------	------------------------------

Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

ENTE	E-mail	Telefono
ARIA S.p.a.	bandi@regione.lombardia.it	Numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8.30 alle 17.00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, riportata all'allegato 4.

D.7 Diritto di accesso agli atti

Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della l.r. n.1/2012.

D.8 Definizioni e glossario

Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:

Agevolazione: l'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto.

Bando: il presente avviso, con i relativi allegati.

D.g.r.: la d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3499 avente ad oggetto "Bando per l'amplificazione territoriale della campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia - Approvazione dei criteri generali".

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai

sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013: il Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando, ossia i soggetti che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammessi al contributo.

Ai fini dell'interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2020 alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020	apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Entro 30 giorni successivi dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande	approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi
Entro 5 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria	accettazione del contributo
Entro il 10 dicembre 2020	richiesta approvazione materiali di comunicazione
Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2020	realizzazione del progetto
Entro il 31 dicembre 2020	rendicontazione e richiesta di erogazione

D.10 Allegati/informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998

Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del D.Lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sul sito www.regione.lombardia.it.

ALLEGATO 1 – Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Il legale rappresentante di un'impresa, il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un'impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per esercizio finanziario si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000,00 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000,00 euro.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000,00 euro.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

La seguente parte per la compilazione fornisce indicazioni utili ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo.

Sezione C: campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

Da Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 euro.

Sezione D: condizioni per il cumulo

Se l'avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia, il finanziamento effettivamente concesso

(oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondente a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dall'avviso/bando, sotto forma di prestiti o garanzia.

Qualora l'aiuto de minimis possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

ALLEGATO 2 – Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Informativa ai sensi della Legge n. 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Direzione	Turismo, marketing territoriale e moda
U.O.	Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.4695
e-mail	antonella_prete@regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it.

ALLEGATO 3 – Richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e l.r. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

oppure

alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/la sottoscritto/a

cognome* _____

nome* _____

nato/a* il _____ a _____ Prov. (___)

residente* in _____ Prov. (___)

Via _____ n. _____

e-mail: _____

tel. _____

documento identificativo (all.) _____

diretto interessato legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- di visionare
- di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (articolo 25 Legge n. 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 dell'1 marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*dati obbligatori

ALLEGATO 4 – Scheda informativa bando

TITOLO	
DI COSA SI TRATTA	Il “Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di promozione turistica della destinazione Lombardia” sostiene la declinazione e amplificazione territoriale da parte di soggetti pubblici e privati della campagna regionale di promozione turistica della destinazione Lombardia su mercati e segmenti target, anche mediante la produzione e/o il riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione.
TIPOLOGIA	Bando
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> a) enti locali titolari di competenza in materia di promozione turistica b) Camere di Commercio c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) con prevalente finalità statutaria di promozione turistica d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 12 della l.r. n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda e) consorzi turistici o altri soggetti in forma imprenditoriale con prevalente finalità statutaria di promozione turistica f) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale o organismi associativi con prevalente finalità statutaria di promozione turistica
RISORSE DISPONIBILI	342.000,00 euro
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>L’agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto.</p> <p>L’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00), e l’investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 10.000,00 euro (diecimila/00).</p>
DATA APERTURA	1° ottobre 2020
DATA CHIUSURA	15 ottobre 2020
COME PARTECIPARE	<p>Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo alla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it e compilando l’apposita modulistica.</p> <p>Per gli utenti già registrati sulla piattaforma SiAge l’accesso alla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it avviene con le credenziali già in possesso.</p> <p>Per i nuovi utenti l’accesso alla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it richiede la registrazione con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)

	b) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta Regionale dei Servizi (CRS) c) username e password						
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a graduatoria						
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni relative alla fase di concessione ed erogazione:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ente</th> <th>e-mail</th> <th>telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGIONE LOMBARDIA</td> <td>bandi.turismo@regione.lombardia.it</td> <td>02.6765.6804 02.6765.5269 dalle 9.00 alle 12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Ente	e-mail	telefono	REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02.6765.6804 02.6765.5269 dalle 9.00 alle 12.00
	Ente	e-mail	telefono				
	REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02.6765.6804 02.6765.5269 dalle 9.00 alle 12.00				
Per informazioni relative alla campagna regionale di promozione turistica:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTE</th> <th>E-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXPLORA</td> <td>campagna2020@in-lombardia.it</td> </tr> </tbody> </table>	ENTE	E-mail	EXPLORA	campagna2020@in-lombardia.it			
ENTE	E-mail						
EXPLORA	campagna2020@in-lombardia.it						
	Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ente</th> <th>e-mail</th> <th>telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARIA</td> <td>bandi@regione.lombardia.it</td> <td> numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8.30 alle 17.00. </td> </tr> </tbody> </table>	Ente	e-mail	telefono	ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8.30 alle 17.00.
Ente	e-mail	telefono					
ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8.30 alle 17.00.					

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO 5 - Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'allegato A - Tariffa (parte I) del D.P.R. impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di 16,00 euro, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Legge ... articolo ... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (allegato B articolo 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (allegato B articolo 16);
- **Società agricole** (allegato B articolo 21 bis);
- **Società cooperative** (allegato B articolo 16; Legge n. 427/93 articolo 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (Legge n. 266/1991 articolo 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (allegato B articolo 27 bis).